



Prot. n. 13458/SS

Aosta, 26 LUG. 2021

Costituzione degli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle istituende graduatorie regionali per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo e alle correlate graduatorie di istituto di II fascia, in attuazione dell'art. 10 dell'O.M. 60/2020 e del D.M. n. 51/2021

Modalità e termini di presentazione delle istanze

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PERSONALE SCOLASTICO

VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva n. 1357 in data 14 dicembre 2020;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1103 del 6 settembre 2018 recante, tra gli altri, il conferimento dell'incarico dirigenziale alla sottoscritta;

VISTO il D.P.R. 31.10.1975, n. 861;

VISTA la legge regionale 8.3.1993, n. 12 e successive modificazioni, concernente l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione;

VISTA la legge regionale 8.9.1999, n. 25 concernente le disposizioni attuative dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (*Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta*);

VISTA la legge regionale 17.12.2018, n. 11 concernente la disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta, precedentemente disciplinata dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 52;

RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 9362/SS in data 3 giugno 2021, concernente le procedure di istituzione delle graduatorie regionali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6bis e 6ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ai sensi dell'Ordinanza ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo per l'anno scolastico 2021/2022;

RICHIAMATO l'articolo 10 della succitata OM 60/2020 che prevede la costituzione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, demandando ad uno specifico decreto del Ministro dell'istruzione la definizione delle modalità per la costituzione degli stessi:

VISTO il decreto ministeriale 3 marzo 2021, n. 51, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 12 luglio 2021, concernente, tra l'altro, le disposizioni per la costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del



personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60;

VISTO, altresì, l'articolo 59, comma 4, lettera a), del decreto legge 25.5.2021, n. 73 che proroga al 31 luglio 2021 il termine entro il quale può essere conseguita l'abilitazione o la specializzazione per iscriversi negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo;

ATTESO che le disposizioni di cui al suddetto D.M. n. 51/2021 in relazione alla costituzione degli elenchi aggiuntivi delle graduatorie regionali e di istituto trovano integrale applicazione anche in questa Regione, ferma restando la vigente normativa in materia di requisiti di piena conoscenza della lingua francese per l'accesso all'insegnamento nelle istituzioni scolastiche ed educative regionali;

VISTA inoltre la nota prot. n. 1112 in data 22 luglio 2021, con la quale il Capo del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione del Ministero dell'Istruzione ritiene di poter riconoscere l'abilitazione all'insegnamento a coloro che sono iscritti nell'elenco non graduato, ovvero che sono inseriti nelle graduatorie di merito, della procedura straordinaria per l'immissione in ruolo del personale docente nella scuola secondaria di I e di II grado bandita nel 2020 e che sono titolari, nell'anno scolastico 2020/2021, di un contratto di docenza a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione;

CONSIDERATO l'avvenuto adeguamento della piattaforma informatica regionale destinata alla presentazione delle domande di iscrizione alle graduatorie regionali alle disposizioni di cui al D.M. 51/2021 relative agli elenchi aggiuntivi;

ATTESA, pertanto, la necessità di stabilire i termini di presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle graduatorie regionali per supplenza e alla II fascia delle correlate graduatorie di istituto;

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto)

1. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle istituende graduatorie regionali per le supplenze del personale docente ed educativo (GRS) e degli elenchi aggiuntivi alla seconda fascia delle correlate graduatorie di istituto, in attuazione dell'articolo 10 dell'O.M. n. 60/2020 e come disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 51/2021, sono avviate le procedure di inoltro telematico delle istanze secondo le modalità e i termini di cui al successivo articolo 2 da parte degli aspiranti che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione per il sostegno **entro il 31 luglio 2021** e che, alla stessa data, siano in possesso del requisito di piena conoscenza della lingua francese prescritto per l'accesso all'insegnamento nelle istituzioni scolastiche ed educative regionali;
2. Tra i soggetti abilitati rientrano anche, secondo il parere espresso dal Capo del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione del Ministero dell'Istruzione con nota prot. n. 1112 del 22 luglio 2021, coloro che sono iscritti nell'elenco non graduato, ovvero che sono inseriti nelle graduatorie di merito, della procedura straordinaria per l'immissione in ruolo del personale docente nella scuola secondaria di I e di II grado bandita nel 2020 e che sono titolari, nell'anno scolastico



2020/2021, di un contratto di docenza a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione.

Articolo 2

(Istanza di partecipazione: termine e modalità di presentazione)

1. Gli aspiranti possono partecipare alla procedura, a pena di esclusione, in un'unica provincia. Pertanto, gli aspiranti che presentano la domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie della Regione Autonoma Valle d'Aosta (GRS) non possono presentare analoga domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie di altra provincia del territorio nazionale (GPS).
2. Gli aspiranti che hanno già presentato domanda di inserimento nelle GRS entro il 24 giugno 2021 e che hanno titolo per l'inserimento nell'elenco aggiuntivo possono chiedere l'iscrizione unicamente negli elenchi aggiuntivi alle GRS.
3. Ai fini dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GRS, gli aspiranti presentano istanza di partecipazione unicamente in modalità telematica attraverso l'apposita piattaforma disponibile sul sito istituzionale della Sovrintendenza agli studi www.scuole.vda.it – sezione Docenti – Graduatorie Regionali Supplenze (GRS) – Istanza online elenchi aggiuntivi (abilitati/specializzati) - selezionando l'icona ACCESSO ISTANZA ONLINE.

La piattaforma è altresì raggiungibile dall'Home Page del sito istituzionale della Regione www.regione.vda.it selezionando l'evidenza Graduatorie Regionali Supplenze (GRS) – Elenchi aggiuntivi alla I fascia.

L'accesso all'istanza online avviene attraverso l'utilizzo di una delle seguenti identità digitali:

- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
- Carta di Identità Elettronica (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).

Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

4. Le istanze potranno essere presentate nel periodo compreso **tra il 27 luglio 2021 (h. 12,00) e il 4 agosto 2021 (h. 17,00)**.
5. Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dall'OM 60/2020.
6. L'Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell'aspirante circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell'istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
7. Non è valutata la domanda presentata fuori termine e in modalità difforme da quella indicata al presente articolo.
8. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dagli elenchi aggiuntivi alle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.
9. Le dichiarazioni dell'aspirante, inserite attraverso le apposite procedure informatizzate, sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa.



10. E' ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di **titoli** di cui l'aspirante sia in possesso **entro il 6 agosto 2020**, come previsto al comma 5 dell'articolo 1 e al comma 5 dell'articolo 2 del DM 51/2021.
11. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione senza produrre alcuna certificazione, con l'eccezione dei titoli conseguiti all'estero e dei servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'Unione Europea ovvero in altri Paesi, per i quali è necessario produrre la relativa documentazione.
12. Gli aspiranti sono inseriti negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie.
13. All'atto della pubblicazione degli elenchi aggiuntivi si procede al depennamento, o al mancato inserimento nel caso di pubblicazione contestuale delle GRS e degli elenchi aggiuntivi, dalla GRS di seconda fascia e dalle corrispondenti graduatorie di istituto di terza fascia per gli insegnamenti per i quali i docenti risultano collocati nell'elenco aggiuntivo alle GRS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle correlate graduatorie di istituto di seconda fascia.

Articolo 3

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano gli aspiranti che i dati raccolti con la domanda di partecipazione alla presente procedura per soli titoli saranno trattati, anche attraverso il ricorso a sistemi automatizzati, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura medesima, per le successive attività inerenti all'eventuale successivo conferimento del contratto a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'OM 60/2020 nel rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali sono raccolti e trattati presso la Sovrintendenza agli studi – Struttura Personale scolastico comprese le istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione e al possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dalla procedura ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre strutture dell'Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico-economica dei candidati.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della Struttura Personale scolastico. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento). Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile al seguente indirizzo: Regione Autonoma Valle d'Aosta Piazza Deffeyes, 1 – 11100 AOSTA e ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it.



Articolo 4
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto nel presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel DM 51/2021 e nell'OM 60/2020.

LA DIRIGENTE
Clarissa Gregori
(documento firmato digitalmente)

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Clarissa Gregori'.

